



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Servizio Polizia Amm/va e Sociale
- Divisione Armi ed Esplosivi -

N.50. 302 /10.C.N.D.77

Roma, 19 agosto 1977

OGGETTO: Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.-

All.1

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI QUESTORE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>

Da parte di uffici di p.s.e di privati sono stati chiesti orientamenti in merito alle procedure da seguire per la disciplina delle armi destinate ad uso scenico.

Siffatte armi, pur largamente impiegate da tempo per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, oltre che in spettacoli diversi, non avevano trovato alcuna menzione legislativa anteriormente alla legge 18.4.1975, n.110, laddove all'art.22 ne è prevista, in deroga ad un divieto generale, la locazione ed il comodato.

Fino all'entrata in vigore di tale legge per armi ad uso scenico s'intendevano:

a) i simulacri di armi, cioè le armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale;



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- b) le armi che debbono dare sensazione del relativo funzionamento producendone gli effetti, mediante una disabilitazione parziale che consente di operare soltanto tiri a salve senza possibilità di utilizzazione del munizionamento di tipo offensivo.

La problematica è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, per le implicazioni tecnico-balistiche, mentre per i relativi aspetti giuridici è stato sentito il Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 1° aprile u.s.c. ha espresso il parere di cui si allega fotocopia.

Avuto riguardo al testuale disposto del primo comma del precitato art. 22 e sulla base degli elementi tecnici forniti dalla suddetta Commissione, l'alto Consesso ha ritenuto che "la locazione ed il comodato ammessi dal comma stesso possano essere consentiti, per uso scenico, solo ove si tratti di armi simulacri e cioè di armi sottoposte ad operazioni di demilitarizzazione e ad una vera e propria disattivazione totale, per cui hanno perduto la loro funzione di armi conservando soltanto l'aspetto esteriore".

Di contro ha escluso la possibilità di "un reingresso in via interpretativa delle armi a salve fra quelle che potrebbero essere date, per uso scenico, in locazione o comodato; interpretazione che avrebbe, fra l'altro, un carattere estensivo non ammissibile nel caso di una norma, come quella in esame, di speciale deroga ad un divieto generale sancito".

In merito alla preoccupazione manifestata da questa Amministrazione che le operazioni di disattivazione privino le armi considerate di ogni effetto acustico e visivo, il Consiglio di Stato ha osservato che "per le specifiche esigenze possono ben soccorrere gli innumerevoli e sofisticati espedienti tecnici dei quali, l'arte scenica è ben dotata".

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma anche in vista della regolarizzazione amministrativa, ove occorra, delle raccolte e collezioni di armi costituite per i segnalati fini di spettacolo.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

IL MINISTRO